

STATUTO

SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTERIGGIONI SI VIA SICILIA 27
Numero REA: SI - 213180
Codice fiscale: 01559360522
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Vengono conferiti al nominato Presidente del Consiglio d'Amministrazione Signor MACINAI MARCO tutti i più ampi poteri per provvedere al versamento del capitale sociale oggi depositato a sue mani, potendo all'uopo aprire conto corrente bancario ed effettuare tutte le operazioni conseguenti.
	Articolo 11 Le spese del presente atto e conseguenti sono da presumersi in circa Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e sono a carico della Società. * * * * * Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (General Data Protection Regulation), i comparenti autorizzano me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte minima a mano da me Notaio in tre fogli di cui sono occupate undici pagine per intero e due righe della tredicesima pagina fin qui, è stato da me Notaio letto ai Signori comparenti, i quali, da me interpellati, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono, alle ore sedici e cinquanta (16,50). F.TO MASSIMO BONINI " MACINAI MARCO " GIOVANNA PANTI " MACINAI ROBERTO " GIACOMO STEFANINI " DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO Allegato "A" al N. 57638/30468 REPERTORIO STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile La Società è denominata: "SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE " di seguito chiamata Impresa Sociale. All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Setto- re per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata. Art. 2 - Sede L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Monteriggioni. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Quali:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5) Oggetto

L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, in particolare nell'offerta dei seguenti servizi nel territorio di competenza:

A) la progettazione, l'organizzazione, l'erogazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati, a pagamento o non, rivolti a soggetti occupati e non, finalizzati a favorire l'acquisizione di specifiche qualifiche e quindi di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze nelle varie aree di interesse (tecnologiche, linguistiche, informatiche, economiche, organizzative, libero professionali, eccetera);

B) la progettazione, l'organizzazione, l'erogazione e la gestione di corsi di formazione finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle persone diversamente abili, fragili e/o svantaggiate, attraverso l'acquisizione di competenze e di autonomia personale;

C) la progettazione, l'organizzazione, l'erogazione e la gestione di corsi di formazione obbligatoria e non, finanziati e/o cofinanziati, a pagamento o non, riguardanti

la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro e l'igiene alimentare;

D) organizzazione di attività di studi e ricerca su temi di propria competenza sopra evidenziati;

E) Organizzazione di Workshop, Convegni, seminari;

F) l'attività di produzione editoriale per conto proprio e per conto terzi, ivi inclusa la pubblicazione di rapporti periodici di informazione commerciale pubblicitaria e di pubbliche relazioni;

G) orientamento professionale, formazione professionale, comprese la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della Unione Europea;

H) Master Universitari in collaborazione o partenariato con Università;

L'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, comunque sempre nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs.112/2017.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:
dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
dal fondo di riserva legale;
da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.
Le quote sono divisibili.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art.5 D.Lgs.112/2017:
è fatto divieto di distribuire dividendi nei limiti imposti dalla normativa richiamata (D.lgs.112/2017);

è vietato distribuire le riserve fra i soci;

in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci.

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo, al fine della verifica del principio di "non discriminazione" di cui appresso.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società di cui appresso.

Articolo 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;

	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Codice civile; h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni Nel caso di esercizio, del diritto di recesso, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, fermo restando il principio di rivalutazione come di seguito precisato e come richiamato al successivo art.31. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su	
--	---	--

istanza della parte più diligente.

L'esperto deve procedere con equo apprezzamento.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito in n° 60 mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Art. 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

al versamento della quota sottoscritta;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 13 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 14 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere fermo il dettato di cui all'art.3 comma 3 D.Lgs.112/2017 ed art.16 stesso Decreto; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede quindi, e fermo quanto sopra, a destinarli:

alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore a quella minima prevista dalle norme di legge

in materia;

ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;

la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;

la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;

la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;

l'approvazione dei regolamenti;

le modificazioni dell'Atto Costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;

le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;

le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari;

tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle mate-

rie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo

stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi; nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 19 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da soggetti non soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare

il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di

subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Non possono essere conferite deleghe ad amministratori e dipendenti.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica

per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 23 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 25 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 26 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie

attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 26 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 27 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 28 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art. 29 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, posso-

no essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 30 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 32 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono

posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni

dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

F.TO MASSIMO BONINI

" MACINAI MARCO

" GIOVANNA PANTI

" MACINAI ROBERTO

" GIACOMO STEFANINI

" DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO

Registrato a Siena il **23/06/2022**

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Copia informatica di documento analogico su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 82/2005.